

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2487/93 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 1993

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 200 000 t di segala panificabile detenute dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 200 000 t di segala panificabile detenute dall'organismo d'intervento tedesco ed aumentare il prezzo minimo di rivendita ragguagliandolo al prezzo indicativo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento tedesco indice una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 200 000 t di segala panificabile detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione**Articolo 2*

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 14 settembre 1993.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 21 dicembre 1993.

3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento tedesco:

Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung  
BALM  
Adickesallee 40,  
D-6000 Frankfurt am Main  
Telefax: 156 47 93-795

*Articolo 3*

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, l'offerta accettata non può in alcun caso essere inferiore a 128,32 ECU/t, più le maggiorazioni mensili stabilite per l'intervento dal regolamento (CEE) n. 1542/93 della Commissione<sup>(4)</sup>.

*Articolo 4*

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*

(<sup>1</sup>) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(<sup>2</sup>) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

(<sup>3</sup>) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

(<sup>4</sup>) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 3.